

## Protocollo d'intesa

Per promuovere l'adozione dei cani ospitati presso il canile Di Colle Arpea in Rieti

TRA

L'Azienda UsI Rieti, con sede in Rieti, Viale L. Matteucci n. 9, in persona del legale rappresentante pro-tempore Direttore Generale Dott. Gabriele Bellini nato a Rieti l'8.11.1961,

E

Le Associazioni Animaliste di Volontariato:

1. Associazione Canili Lazio Onlus con sede in Roma, Viale Angelico, 32 – 00195 Roma, in persona del legale rappresentante Sig.ra Salvocci Cristina e del delegato a rappresentare l'Associazione, con potere di firma, Sig.ra Fabbri Laura ;
2. Il Rifugio del Prick e dell'Ulmo, con sede legale in Cave 11 Montescuro (RN), in persona del legale rappresentante Sig. Calducci Ezio;
3. Il Guardiano dell'Ombra, con sede legale in via Romagna 3 Micigliano (RI), in persona del legale rappresentante Sig. Gregari Elisabetta;
4. Associazione Internazionale: Hundepfoten in Not, con sede legale in Remseck-Lerchenweg 26 Germania, in persona del legale rappresentate ~~Avv. Barberini~~ ~~Massimiliano~~ **DORIS FRICK con potere di firma, Signora CLAUDIA RÖCKL**

E

la Soc. Tecnovett con sede in Ancona, Via Marco Polo, 186, in persona del legale rappresentate Sig. Bordi Leonardo

VISTO l'art. 24 del D.P.R. n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la L.R. n. 34/97 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D.P.C.M. 28 Febbraio 2003 recepimento dell'accordo del 6 febbraio 2003 "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e petherapy";

Premesso che

- l'Azienda USL di Rieti – Servizio Veterinario - condivide l'opportunità di coinvolgere le Associazioni di Volontariato per migliorare le condizioni di vita dei cani ospitati presso il canile gestito dalla Società Tecnovett;

*B*

*Belli*

*de*

*g*

*B*



- l'attività di promozione delle adozioni è uno degli strumenti utili al fine di ridurre il fenomeno del randagismo ed il sovraffollamento delle strutture di ricovero;
- come disposto dall'art. 2 comma 5 della legge 281/91 e dalla L.R. 34/97 art. 16 comma 5, al fine di garantire il benessere degli animali, è indispensabile concedere adozioni a soggetti che diano garanzie di buon trattamento dell'animale affidato;

**Rilevato che:**

- come disposto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 34/97, ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali;
- i Servizi Veterinari delle Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dal DPR 320/54 e dalla L.R. 34/97, svolgono regolare attività di vigilanza sulla corretta gestione dei canili ivi compresi quelli privati;
- le Associazioni in epigrafe hanno tra gli scopi statutari la tutela del benessere degli animali detenuti in canili pubblici e privati e la promozione della loro adozione presso privati o altre Associazioni;

**Considerato che:**

- le Associazioni condividono la necessità di intervenire sul fenomeno randagismo attraverso l'attuazione di una massiccia campagna di adozioni;
- l'operato delle Associazioni non deve ostacolare in alcun modo l'attività lavorativa del personale di gestione del canile;
- l'attività di promozione delle adozioni di cani rinchiusi in un canile non può prescindere dal contatto fisico con l'animale e dall'acquisizione di dati caratteriali/caratteristici dell'animale mediante socializzazione con esso, al fine di poter proporre all'affidatario un animale idoneo alle sue esigenze, soprattutto al fine di non far fallire l'adozione (con la restituzione del cane) a causa di una non corretta valutazione;
- la socializzazione dei cani detenuti e la loro educazione al contatto umano rende più agevole la loro fuoriuscita dal canile ed il futuro inserimento in famiglie, mentre il continuo isolamento protratto per anni nella maggior parte dei casi li rende inadottabili e pertanto gravanti a vita sulla spesa pubblica delle amministrazioni comunali;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

*(Premesse)*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa

*Handwritten signature: Riccardo B. Bell*

*Handwritten signature: pl*

*Handwritten signature: b*



## ART. 2

La Società Tecnovett s.r.l., proprietaria del canile sito in loc. Colle Arpea di Rieti, *si impegna* a garantire ai volontari delle Associazioni, di cui all'elenco allegato (All.1), l'ingresso al canile nei giorni di:

- martedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00;
- sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00 con un accesso pomeridiano da concordare se necessario;

## ART. 3

La ASL di Rieti, tramite il Servizio Veterinario, di concerto con i Comuni che hanno in carico i cani ospitati nella struttura, *si impegna*:

- A favorire le adozioni, anche autorizzando le Associazioni il prelievo dei cani che necessitano di cure particolari non garantite dalla struttura ambulatoriale del canile;
- A vigilare sulle condizioni sanitarie del canile e dei cani in esso ricoverati al fine di garantirne la salute e il loro benessere.

## ART. 4

Le **Associazioni di volontariato**, con il presente Protocollo di intesa, intendono svolgere le seguenti attività:

- Valutazione caratteriale dei cani ospitati al fine di favorirne le possibilità di adozione;
- Effettuare tutte le operazioni necessarie ad una corretta promozione delle adozioni dei cani, in particolare scattare fotografie e socializzare con essi con i metodi che verranno ritenuti più adeguati.

A tal fine, *si impegnano* a:

- Fornire alla Soc. Tecnovett elenco dei volontari accreditati che possono aver accesso nella struttura;
- Stipulare idonea polizza assicurativa a tutela dei volontari accreditati;
- Collaborare con il Servizio Veterinario della Azienda USL di Rieti per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti, mediante incontri periodici;
- Garantire che il trasporto degli animali affidati avvenga nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice della strada, legge 285/1992, art. 169 e successive modifiche "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del DPR 08.02.1954 n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero superiore, purché custoditi in apposite gabbie o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo

*Le Colubri di B. Rocca*

*Al*

*A. B.*

LAZIO  
AZIENDE

idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C." ;

- Fornire al Servizio Veterinario dell'Azienda, almeno semestralmente, documentazione inerente lo stato di salute dei cani prelevati dal canile Tecnovett, i dati di eventuali affidatari e/o i dati inerenti la collocazione dei cani stessi in attesa di affidamento definitivo, provvedendo, se del caso, a farsi rilasciare apposita autorizzazione alla comunicazione dei nomi, cognomi ed indirizzi da parte dei diretti interessati.

ART. 5

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, valgono le norme di legge applicabili e le disposizioni impartite in materia dalla Regione Lazio.


ART. 6

Il presente Protocollo d'intesa ha durata di anni due, dalla data della sua sottoscrizione, e si rinnova automaticamente qualora non venga avanzata disdetta, da una delle parti, due mesi prima della scadenza.


Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li 23-10-06

**Società Tecnovett s.r.l.,**  
**Legale rappresentante**  
Sig. Leonardo Bordi




**Azienda Usi Rieti**  
**Direttore Generale**  
Dott. Gabriele Bellini




**Associazione Canili Lazio Onlus**  
**Legale rappresentante**

Sig. ~~Paola Pappalardo~~ <sup>Laura</sup>  
ASSOCIAZIONE CANILI LAZIO  
Viale Angelico, 32 - 00195 ROMA  
Tel. Fax 06.45432285  
Cod. Fisc. 97366000582




**Il Rifugio del Prick e dell'Ulmo**

**Legale rappresentante**  
Sig. Calducci Ezio;



**Il Guardiano dell'Ombra**

**Legale rappresentante**  
Sig. Gregori Elisabetta



**Ass. Inte rn. Hundepfoten in Not,**

**Legale rappresentante**  
Avv. ~~Barberini~~ Massimiliano

**DORIS FRICK con potestà di firma**

**CLAUDIA RÖCKE**  
